

CITTA' DI MANFREDONIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

PROT. N. 14057

REG. ORD. N. 28

IL SINDACO

Premesso che il giorno 24 aprile 2005 presso il Campo sportivo “ Miramare ” si disputerà l'incontro di calcio tra l'A.S. Manfredonia e la A.S. Cavese.

Considerato che tale evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico e tifosi di entrambe le squadre.

Vista la ordinanza sindacale n. 75 del 13.08.2004 con la quale è stata dettata la disciplina la circolazione e la sosta nelle strade perimetrali e limitrofe al Campo sportivo “ Miramare ”.

A seguito di sopralluogo tecnico effettuato il 18 aprile 2004 con il vice dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia.

Ritenuto necessario dover sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle strade limitrofe al Campo sportivo per garantire lo svolgimento di servizi mirati per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ritenuto altresì di dover adottare ulteriori misure a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ritenuto che sussistano esigenze di sicurezza della circolazione all'interno del centro abitato.

Visto l'art. 50 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti gli artt. 5 co. 3, 7, 37 e 159 del vigente Codice della Strada.

ORDINA

- A. Il giorno 24 aprile 2005 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 in occasione dell'incontro di calcio in premessa è vietata la sosta con obbligo di rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade:
- a. Via Dante Alighieri;

- b. Piazzale antistante il Palazzo di Giustizia;
 - c. Lungomare Acqua di Cristo nel tratto compreso tra Viale Miramare e Via P. Nenni;
 - d. Viale Miramare nel tratto compreso tra Via Dell'arcangelo e Via A. Volta;
 - e. Via A. Volta nel tratto compreso tra Viale Miramare e Via S. Giovanni Bosco;
 - f. Via S. Giovanni bosco nel tratto compreso tra l'intersezione con Via A. Volta e la intersezione con Via dell''Arcangelo;
 - g. Via dell'Arcangelo nel tratto compreso tra Corso Roma e Viale Miramare;
 - h. Piazzale S. Ferri;
- B. A decorrere dalle ore 12,00 alle ore 18,00 e comunque fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione è sospesa la circolazione di tutti i veicoli – con esclusione dei veicoli delle forze di polizia, dei mezzi di pubblico soccorso e dei veicoli per il trasporto delle squadre partecipanti all'incontro – nelle seguenti strade:
- a. Viale Miramare nel tratto compreso tra Viale Beccarini e Piazzale S. Ferri;
 - b. Via A. Volta nel tratto compreso tra V.le Miramare e Via S. Giovanni Bosco;
 - c. Via S. Giovanni bosco nel tratto compreso tra l'intersezione con Via A. Volta e la intersezione con Via dell'Arcangelo;
 - d. Via dell'Arcangelo nel tratto compreso tra V.le Miramare e Corso Roma;
 - e. Via dell'Astrologo nel tratto compreso tra C.so Manfredi e Corso roma;
 - f. Piazzale S. Ferri.
- C. La sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
- D. Per l'intera giornata interessata dallo svolgimento della partita è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro presso gli esercizi pubblici di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 ubicati in:
- Viale Miramare e relative traverse;
 - Via A. Volta e relative traverse;
 - Via San Giovanni Bosco e relative traverse;
 - Corso Roma e relative traverse;
 - Corso Manfredi e relative traverse;
 - Via dell'Arcangelo;
 - Piazzale S. Ferri.

Tutte le limitazioni ed i divieti alla circolazione riportati nella presente ordinanza saranno resi noti da apposita segnaletica fissa corredata dai necessari pannelli aggiuntivi e dalle indicazioni relative ai giorni di validità che saranno apposti di volta in volta. La posa in opera della segnaletica sarà effettuata dal competente Ufficio Tecnico Comunale. E' comunque vietato l'utilizzo di segnali mobili o comunque tali da poter essere utilizzati come mezzo di offesa.

La notifica della presente ordinanza alle associazioni di categoria dei titolari di pubblici esercizi ed ai titolari delle autorizzazioni amministrative per le attività ubicate nelle strade elencate al paragrafo C.

Copia della presente ordinanza sarà notificata anche al Presidente pro-tempore della “S.S. Manfredonia Calcio”, a tutti i comandi di polizia operanti nell’ambito del Comune, alla A.U.S.L. FG2 ed al servizio di trasporto pubblico passeggeri “SAU”.

La Polizia Municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno assoggettati alle previste sanzioni amministrative, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 650 C.P..

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla sede municipale, li 20 aprile 2005.

ILSINDACO
Avv. Francesco Paolo CAMPO